

Disclosure

Informativa sulla sostenibilità

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2088/2019 (di seguito il “**Regolamento SFDR**”) in materia di obblighi di trasparenza sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari impone ai soggetti che prestano consulenza in materia di investimenti e su prodotti di investimento assicurativi di pubblicare sui loro siti *web*:

- informazioni sulle politiche sull’integrazione dei Rischi di Sostenibilità nelle loro consulenze;
- informazioni su come le loro politiche di remunerazione siano coerenti con l’integrazione dei Rischi di Sostenibilità;
- chiarimento con riferimento al se, nel fornire la propria consulenza, prendono o meno in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI).

Inoltre, tali obblighi richiedono diverse modalità di attuazione, ossia tramite la pubblicazione di informazioni:

- sul sito web della società
- nell’informativa precontrattuale dei prodotti
- nelle comunicazioni periodiche

La Banca risulta destinataria di tali obblighi nella sua qualità di “consulente finanziario”, come definito dal Regolamento SFDR, in quanto presta, in favore della propria clientela, attività di consulenza in materia di investimenti e sui prodotti di investimento assicurativi.

La Banca ritiene che le tematiche correlate alla sostenibilità siano di rilevante importanza nell’ambito della consulenza in materia di investimenti e sui prodotti di investimento assicurativi.

In ragione dell’attenzione della Banca verso le tematiche ESG, Sparkasse, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e su prodotti di investimento assicurativi, considera i Rischi di Sostenibilità e le eventuali Preferenze di Sostenibilità del cliente.

Con il presente documento la Banca fornisce pertanto le *disclosure* a livello di soggetto previste da SFDR. Nel Glossario sono indicati, per una maggiore comprensibilità, i significati delle espressioni utilizzati.

Informazioni sulle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità (Art. 3 del Regolamento SFDR)

L’Investimento Sostenibile è uno strumento efficace nel coniugare le performance finanziarie con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile: consente di integrare e considerare, nei processi di investimento, i Fattori di Sostenibilità, al fine di adottare un’ottica di lungo periodo e migliorare i rendimenti nel tempo.

La Banca è consapevole dell’importanza di integrare i Fattori di Sostenibilità nei processi di investimento, al fine di migliorare il rendimento nel lungo termine, mitigare i rischi di sostenibilità e identificare nuove opportunità di investimento, in coerenza con l’applicazione delle proprie strategie di sostenibilità.

I Rischi di sostenibilità sono tutti quegli eventi o condizioni di natura ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, possono avere un impatto negativo significativo, effettivo o potenziale, sul valore dell’investimento. Ad esempio, i fenomeni meteorologici estremi (quali eventi come alluvioni, siccità prolungate o ondate di calore, ecc.) possono danneggiare infrastrutture, interrompere le catene di approvvigionamento e ridurre la produttività delle imprese coinvolte, con conseguenti effetti sulla loro redditività e sul valore degli strumenti finanziari emessi.

La Banca quindi, prevede la progressiva identificazione e considerazione dei Rischi di Sostenibilità:

- nella Policy in materia di servizi di investimento rivolti alla clientela, nella definizione dell'universo investibile e nell'asset allocation viene data particolare attenzione ai prodotti che integrino caratteristiche di sostenibilità;
- nella Policy in materia di Product Governance dei prodotti finanziari e assicurativi, all'interno delle diverse fasi di progettazione di prodotto si considerano le caratteristiche di sostenibilità di prodotto.

In particolare Sparkasse, avvalendosi di provider terzi, come riportato nella Policy "Classificazione degli strumenti finanziari", adotta un modello di scoring che attribuisce un punteggio a ciascuno dei parametri (Environmental, Social e Governance, ESG) ai prodotti/emittenti presenti nel catalogo d'offerta ed ai quali uno score sia attribuibile. Lo score misura il grado di disclosure, l'impegno e l'efficacia di un emittente sulle tematiche di sostenibilità per i tre pillar E (environmental), S (social) e G (governance).

La Banca ritiene che gli score ESG rappresentino un valido indicatore per rilevare in maniera sintetica e relativa il rischio di sostenibilità a cui l'emittente/prodotto è soggetto, ancorché tale rischio non sia quantificato in termini assoluti.

La Banca ritiene quindi che strumenti con score elevato abbiano minori rischi di sostenibilità e viceversa, soprattutto se appartenenti all'interno di uno stesso settore industriale.

Si evidenzia peraltro che i Rischi di Sostenibilità sono parzialmente e indirettamente considerati anche nell'ambito delle metriche di rischio utilizzate dalla Banca in relazione al rischio di credito e al rischio mercato, che in una certa misura li incorporano.

La Banca, nell'analisi dei prodotti in collocamento proposti dai gestori, identifica, ove presenti, le caratteristiche di sostenibilità (ex art. 8 SFDR) o gli obiettivi di investimento responsabile (ex. art. 9 SFDR), comunicandole opportunamente alla clientela.

Inoltre, la Banca nella valutazione di adeguatezza richiesta nella prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, acquisisce le informazioni sulle Preferenze di Sostenibilità del cliente e valuta la rispondenza a tali preferenze della quota di portafoglio investito in prodotti ai quali possa essere attribuita una valutazione delle caratteristiche di sostenibilità, sulla base di dati idonei ed affidabili. Il cliente può comunque adattare temporaneamente le proprie Preferenze di Sostenibilità se i prodotti proposti dalla Banca non sono in grado di assolvere a tali preferenze.

Trasparenza sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito delle politiche di remunerazione (Art. 5 del Regolamento SFDR)

Le politiche di remunerazione e incentivazione rappresentano uno strumento fondamentale per il perseguimento delle strategie aziendali, in un'ottica di lungo periodo, di prudente gestione del rischio e di solidità patrimoniale: adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione contribuiscono a favorire la competitività e il buon governo.

Sulla base di principi di stabilità, progressività e costante attenzione alla realtà interna aziendale ed a quella di mercato, la Politica di Remunerazione della Banca è volta a garantire il perseguimento di una crescita sostenibile delle risorse e la creazione di valore nel tempo.

In particolare, la componente variabile della remunerazione si basa sulla misurazione della performance correlata a indicatori economici e patrimoniali corretti per il rischio, nonché a valutazioni di efficacia dei comportamenti, anche con riferimento a principi di sostenibilità degli stessi in termini sociali e ambientali e di governance. Pertanto, la Banca considera tra i principi applicati per la definizione della remunerazione variabile del personale:

- l'impegno nell'allineamento della performance agli obiettivi e valori aziendali e alle strategie di lungo periodo in ambito ESG;
- l'adeguato bilanciamento tra obiettivi economici e non economici, qualitativi e quantitativi, in funzione del ruolo, considerando in particolare l'attenzione verso le tematiche della sostenibilità.

La considerazione dei principali effetti negativi degli investimenti sui fattori ESG PAI (art. 4 SFDR)

Nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e sui prodotti di investimento assicurativi, la Banca non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (c.d. PAI) come descritto nella dichiarazione di "Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti e di assicurazioni sulla sostenibilità" consultabile nella sezione Sostenibilità del sito web: <https://www.sparkasse.it/investor-relations>

Si rinvia all'apposita disclosure per maggiori dettagli.

GLOSSARIO

Termine	Definizione normativa / Significato
Rischio di sostenibilità	Evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo significativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento (art. 2, punto 22 - Reg. 2019/2088).
Fattori di sostenibilità	le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (art. 2, punto 24 - Reg. 2019/2088).
Preferenze di sostenibilità	Si riferiscono alla volontà di un cliente di includere, nei propri investimenti: a) Investimenti sostenibili (cfr. definizione); b) investimenti in attività ecosostenibili (cfr. definizione); c) Investimenti che tengono conto dei PAI (cfr. definizione)
PAI (Principal Adverse Impacts)	Principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. I PAI sono misurati tramite indicatori ambientali, sociali e di governance quali ad esempio le emissioni di gas serra, la biodiversità, i rifiuti pericolosi e radioattivi, l'uso delle risorse idriche e marine, nonché gli aspetti sociali e dei dipendenti (artt. 4 e 7 del Reg. 2019/2088 e Allegato I Reg. Delegato 2022/1288).
Investimento sostenibile	investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali (art. 2, punto 17 - Reg. 2019/2088).
Investimento ecosostenibile	Investimento in attività che contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali, senza arrecare danni significativi ad altri, in conformità alla Tassonomia UE (art. 3 - Reg. 2020/852). Secondo l'articolo 3 di questo regolamento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se: • contribuisce in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali; • non arreca un danno significativo a nessuno di tali obiettivi; • è svolta nel rispetto di garanzie minime in materia di diritti umani e del lavoro; • rispetta i criteri tecnici di selezione stabiliti dalla Commissione Europea.